SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1054)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1977 (V. *Stampati nn.* **520**, **761** *e* **1774**)

d'iniziativa dei deputati VALENSISE e TRIPODI (520); FRASCA (761); NAPOLI, QUATTRONE, PUCCI, MISASI, RENDE, TASSONE, MANTELLA e NUCCI (1774)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 dicembre 1977

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione dovrà esaminare il fenomeno della criminalità mafiosa nel contesto socio-economico della Regione, la sua incidenza sulla attività economica pubblica e privata, gli eventuali suoi collegamenti con i pubblici poteri e le istituzioni che operano nella economia e nel credito e verificare, in riferimento al suddetto fenomeno, la funzionalità degli organi giudiziari, tributari e di polizia.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 3.

La Commissione dovrà, entro dodici mesi dal suo insediamento, presentare una relazione al Parlamento e proporre misure organiche e coordinate necessarie per rimuovere le cause del fenomeno, per prevenire e reprimere le manifestazioni della criminalità mafiosa e per rendere più efficienti e funzionanti i poteri pubblici, in particolare quelli preposti alla prevenzione e repressione del reato.

Art. 4.

La Commissione è costituita da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, designati da tutti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dai Presidenti delle due Camere, nella persona di un parlamentare non compreso tra i componenti la Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 5.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione della regione Calabria, degli altri enti locali e di tutti gli organi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.